



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'Esecuzione,

vista la nota depositata dal professionista delegato in data 8.6.2023;

rilevato che i titoli esecutivi fatti valere nei confronti dei debitori esecutati si sostanziano – ad eccezione di un rapporto di mutuo – in decreti ingiuntivi emessi in ragione di taluni contratti di fideiussione;

rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente avuto modo di affermare che, in sede esecutiva, il Giudice “a) *in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole - sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito” (Cass., sez. un., sent. 6.4.2023, n. 9479);*

rilevata la conseguente necessità di fissare udienza per l’esame di tali profili;

visto l’art. 485 c.p.c.;

FISSA

udienza al **26 settembre 2023, ore 12:45**, per esame dei profili inerenti alla riconducibilità della posizione dei debitori ingiunti a quella di un consumatore ai sensi della Direttiva 93/13/CEE nonché alla sussistenza o meno di eventuali clausole abusive



in relazione all'esistenza ovvero all'entità del credito monitorio;

DISPONE

che i creditori procedenti ed intervenuti depositino telematicamente – entro il 6 settembre 2023 – la seguente documentazione: (i) certificati storici di residenza dei debitori esecutati; (ii) copia dei contratti di fideiussione fatti valere, in sede monitoria, quale prova scritta del credito; (iii) copia del contratto di finanziamento sottoscritto dalla società garantita; (iv) copia di visura camerale storica in relazione alla società garantita;

SOSPENDE

le operazioni di vendita e, pertanto, anche l'esperienza fissato per il 20 luglio 2023;

DISPONE

che il professionista delegato provveda alla pubblicazione del presente provvedimento – entro cinque giorni dalla comunicazione dello stesso, oscurando eventuali dati sensibili – sul sito *internet* sul quale è pubblicata la relazione di stima.

Si comunichi.

Milano, 19 giugno 2023

IL GIUDICE
dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA

